

COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/05/2014

IN VIGORE DAL 01/01/2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Gestione - classificazione e assimilazione dei rifiuti

Articolo 3 - Soggetto attivo

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti

Articolo 5 – Soggetti passivi

Articolo 6 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione, della detenzione, della conduzione

Articolo 7 - Superficie utile

Articolo 8 – Esclusione o esenzione

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

Articolo 9 – Costo di gestione

Articolo 10 – Piano finanziario

Articolo 11 - Articolazione della tariffa

Articolo 12 - Determinazione della tariffa

Articolo 13 - Scuole statali

Articolo 14 - Categorie di utenza

Articolo 15 – Utenze domestiche - assegnazione componenti

Articolo 16 – Utenze non domestiche: assegnazione alle categorie di attività

Articolo 17 - Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO III – CONDIZIONI PARTICOLARI - RIDUZIONI

Articolo 18 - Utenze non stabilmente attive e condizioni particolari dei locali

Articolo 19 - Riduzioni della tassa

Articolo 20 - Riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero

TITOLO IV – DENUNCE – ATTRIBUZIONI - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 21 – Denunce

Articolo 22 – Denuncia di cessazione

Articolo 23 – Modalità per l'applicazione e la riscossione

Articolo 24 - Il funzionario responsabile

Articolo 25 - Poteri e attività del Comune

Articolo 26 – Accertamento – Sanzioni – Interessi – Rinvio

Articolo 27 – Riscossione coattiva

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

Articolo 28 - Disposizioni finali

Articolo 29 – Disposizioni transitoria

Articolo 30 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1 comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa della tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito D.P.R.158/99).
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Gestione - classificazione e assimilazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché lo spazzamento stradale, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale della gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani definisce ai fini del conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento, i criteri e le modalità di assimilazione ai rifiuti urbani.
4. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo stabilito dal Regolamento per la gestione dei rifiuti, fino alla dimostrazione del superamento dei quantitativi previsti. Per tale fattispecie è dovuta in ogni caso la parte fissa della tassa e il tributo provinciale.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa sui rifiuti. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani od, assimilati, anche se in quantità minima.

2. La tassa è applicata altresì alle aree ed ai locali pertinenti od accessori comunque denominati, anche se separati, ma funzionalmente asserviti all'immobile principale ove si svolge l'attività.
3. Per locale s'intende l'unità immobiliare o la porzione di unità immobiliare destinata a uno specifico utilizzo e dotata di specifica autonomia funzionale (abitativo, commerciale, produttivo, servizi), a prescindere dal supporto (solido o liquido) da cui l'estensione stessa deriva. S'intendono locali anche le tettoie aventi tre lati chiusi.
4. Per aree scoperte s'intendono tutte le estensioni (o superfici) spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate, a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta. S'intendono aree scoperte anche le superfici la cui proiezione verso l'alto sia coperta, purché tale area non sia qualificabile come locale.
5. La tassa è applicata per i rifiuti soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte rientranti nel regime di privativa pubblica.
6. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non sono utilizzati, purché predisposti all'uso in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti.
7. Le unità immobiliari adibite a uso abitativo, comprese quelle ad uso foresteria, sono idonee alla produzione di rifiuti se allacciate almeno a due tra i servizi a rete (acqua, gas, elettricità, calore); sono altresì idonee alla produzione di rifiuti se allacciate tramite terzi o provvedano con sistemi sostitutivi ai servizi di rete. L'idoneità alla produzione dei rifiuti si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.
8. I locali diversi dall'uso abitativo di cui al comma precedente, e le aree scoperte, si considerano potenzialmente idonei a produrre rifiuti in presenza di atti assentivi od autorizzativi all'utilizzo od all'esercizio di attività nell'unità immobiliare od area, rilasciati, anche in forma tacita, da Enti competenti, o in caso di rilascio di dichiarazione a pubblica autorità. E' fatto salvo l'onere della prova contraria.

Articolo 5 – Soggetti passivi

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, associazione, ente pubblico e/o privato che abbia il possesso o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati è soggetto alla presente tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Chiunque è assoggettato alla tassa anche se non usufruisce del servizio, a condizione che lo stesso sia attivato e la fattispecie non rientri in una delle ipotesi di deroga od esenzione.
3. Per le utenze domestiche, fermo restando per i coobbligati il vincolo della solidarietà, il soggetto passivo è individuato: nell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico nel caso in cui risieda nell'immobile; nel proprietario, gestore, locatore o comodatario quando trattasi di locali assegnati a soggetti non residenti od a utilizzatori indistinti o soggetti a rinnovarsi frequentemente; nel soggetto che beneficia dell'uso o della disponibilità negli altri casi. In caso di trasferimento o decesso dell'intestatario del foglio di famiglia, il soggetto passivo è uno dei coobbligati rimasti nel nucleo familiare; in tal caso il nuovo soggetto passivo non è tenuto alla denuncia della variazione.

4. Per le utenze non domestiche il soggetto passivo è chi occupa o detiene i locali o le aree scoperte, o chi beneficia dell'uso o della disponibilità; è soggetto passivo il proprietario, il conduttore o l'utilizzatore; sono obbligati in solido tutti quelli che usano in comune i locali o le aree stesse scoperte.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della denuncia e del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte d'uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili alla tassa con utilizzazione temporanea non superiore a mesi sei nell'anno solare, il soggetto obbligato è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Non rientrano nel presente caso le utilizzazioni aventi carattere di continuità nell'anno solare successivo e quelle derivanti da utilizzazioni nell'anno precedente.

Articolo 6 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione, della detenzione, della conduzione

1. La tassa è dovuta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni del presupposto impositivo.
2. L'obbligazione decorre e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio o la cessazione dell'occupazione, la detenzione o la disponibilità dei locali e/o aree. La tassa annuale è frazionabile in mesi solari interi; qualora l'inizio e la fine ricadano nello stesso mese, la tassa è dovuta per un mese intero con decorrenza dallo stesso mese d'inizio di occupazione.
3. Le modifiche che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello d'intervenuta variazione. La variazione dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti decorre dalla data dell'evento. Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione non si protrae per le annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. A tal fine è necessario che l'utente indichi tutti i dati necessari relativi all'utenza interessata producendo idonea documentazione probatoria (es . risoluzioni delle utenze, della conduzione, ecc.) ovvero fornisca indicazioni utili al fine di individuare l'utente subentrato nei locali e nelle aree. In mancanza di dimostrazione si presume la cessazione con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione.
5. In presenza di elementi e/o documenti probatori concordanti, si può provvedere alla cessazione d'ufficio.

Articolo 7 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è quella calpestabile misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia inferiore oppure pari o superiore al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e le loro pertinenze e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse. Sono considerate utili anche le superfici dei prefabbricati, caravan, tende e simili, purché effettivamente utilizzate ove si trovano.
4. Per i distributori di carburante, autolavaggi e simili sono soggetti alla tassa i locali e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie di metri quadrati venti per ogni colonnina di erogazione o di altro impianto di servizio esistente.
5. Le parti comuni condominiali sono singolarmente soggette alla tassa solo nel caso di autonomo utilizzo come locali o aree scoperte.
6. Relativamente alle attività di seguito indicate, in presenza di documentazione probatoria ovvero per la natura dell'attività suddetta vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie dell'immobile, con esclusione dei locali adibiti a ufficio, mensa, spogliatoio e servizi, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di cui al seguente elenco, con la precisazione che dette riduzioni non sono cumulabili tra loro:
 - 50% magazzini di vendita all'ingrosso o aree di deposito ove sono stoccati prodotti pericolosi;
 - 60% locali relativi al ricovero di automezzi o mezzi d'opera;
 - 80% locali ad uso promiscuo di deposito derrate, anche sfuse, ricovero attrezzi utilizzati nell'ambito dell'attività agricola, sempreché non inseriti o contigui a unità abitative e utilizzati come utenze domestiche.
 - 60% aree scoperte operative pertinenti diverse da quelle di suolo pubblico, da quelle dei distributori di carburante e assimilati e da quelle di cui al comma 7 dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Esclusione o esenzione

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o il locali e le aree che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani o assimilati in misura apprezzabile per la loro natura, per il loro assetto o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Luoghi, locali e/o aree, impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - b) La parte della superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti si trovino in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici destinate ai servizi e al pubblico, in ogni caso non direttamente adibite all'attività sportiva;

- c) Unità immobiliari o locali utilizzati a uso abitativo non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica, calore), salvo che non sia allacciate alle predette utenze tramite terzi o provveda con sistemi sostitutivi ai servizi di rete;
 - d) Le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, limitatamente alle superfici dove si svolgono di regola le funzioni religiose;
 - e) Centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - f) Aree scoperte di parcheggio a uso domestico e non domestico, al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno, aree accessorie di locali a uso non domestico;
 - g) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, comprese le serre a terra, con esclusione, per quest'ultime, di quelle stabilmente fisse che si possono ricondurre a locali coperti, compresi i chioschi di vendita diretta;
 - h) Aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti, con esclusione dell'area riguardante lo stazionamento per il rifornimento e attività accessorie;
 - i) Locali comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non autonomamente utilizzabili anche per l'esercizio di attività e/o destinati a portineria, alloggi, sale o negozi, depositi e simili; I luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1,50 o interclusi; le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) Cavedi, cortili interni non accessibili;
 - k) I depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
 - l) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodi di validità del provvedimento; tale non assoggettabilità è comunque limitata non oltre la data di fine lavori, ovvero, se antecedente, alla data in cui, di fatto, sono divenuti, di nuovo, potenzialmente produttivi di rifiuti;
 - m) Locali e fabbricati di servizio diretto dell'attività agricola principale quali stalle, fienili e adibiti in via esclusiva a locali di stoccaggio permanente di derrate sfuse o di alimenti sfusi ad uso non umano. Rimangono soggetti alla tassa sui rifiuti i locali di abitazione (sia personale, che dei collaboratori e/o dipendenti), le relative autorimesse anche se inserite in unità immobiliari di ricovero attrezzi e simili; i locali e aree utilizzate nell'esercizio di attività di agriturismo (somministrazione di alimenti e/o bevande, degustazione, pernottamento, sala mostre, attività didattiche, aree attrezzate); gli uffici, gli spacci per vendita diretta, e di tutti i locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani e/o assimilati e utilizzati per l'ospitalità di persone quali box prefabbricati, container e simili, locali uso foresteria o alloggi anche ricavati in locali con destinazione d'uso abitativo; tutti i locali in cui viene svolta un'attività di lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli riconducibili ad attività simili esercitate da altri imprenditori; i locali utilizzati ad uso deposito anche utilizzati promiscuamente per derrate, anche sfuse, ricovero attrezzi;
 - n) Aree scoperte adibite a verde, purché siano destinate come pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche e che, per quest'ultime, non siano utilizzate diversamente.
 - o) Eventuali altri locali e aree produttivi di rifiuti per i quali non è prevista l'esclusione; in tal caso sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio sulla base d'idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla parte variabile della tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono

ricomprese le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite a sale operatorie, astanterie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Le circostanze riguardanti l'esclusione o l'esenzione comportano la non assoggettabilità, totale o parziale, soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione; le stesse devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità emessa da organi competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio per superfici dichiarate esenti o escluse dalla tassa, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, comprensivo di sanzioni ed interessi.
6. Per le occupazioni o conduzioni di aree del mercato settimanale, il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato in conformità a specifico contratto tra l'occupante e il gestore del servizio di raccolta, tramite l'Ente.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

Articolo 9 – Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 10 – Piano finanziario

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa; il Piano è approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti al netto del tributo provinciale.

Articolo 11 - Articolazione della tariffa

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Ai soli fini della determinazione annuale della tariffa, le superfici ed il numero delle persone da assegnare alle utenze domestiche sono quelle risultanti al momento dell'estrazione dei dati per l'approvazione delle tariffe e rimane invariato per l'intero anno.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R.158/99.

Articolo 12 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione riguardante la stessa annualità.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza per la parte fissa e per la parte variabile in conformità e secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, allegato 1 del D.P.R. 158/99. In particolare, deve indicare la suddivisione della tassa

a carico delle utenze domestiche e non domestiche, e i coefficienti di produzione dei rifiuti.

4. Le modulazioni della tariffa per la raccolta differenziata sono assorbite nella tariffa in quanto il Comune ha attivato il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale, per tutte le tipologie di utenza e di rifiuto.
5. In sede di deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può essere previsto, relativamente alla parte variabile, un diverso coefficiente di produzione di rifiuti: per le utenze domestiche residenti che rinunciano al conferimento della frazione umida per utilizzarla quale emendante e fertilizzante nelle aree pertinenziali; per le utenze non domestiche ad alta produzione di rifiuti organici dalle quali il Comune ricava un differenziale rispetto alla media tra il costo del prelievo e quello per lo smaltimento.

Articolo 13 - Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Articolo 14 - Categorie di utenza

1. Rientrano nelle utenze domestiche residenti le abitazioni di residenza anagrafica abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nel foglio di famiglia dell'anagrafe della popolazione residente del Comune; rientrano nelle utenze domestiche non residenti le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) e quelli dei soggetti dimoranti per altri motivi in località diversa da quella di residenza anagrafica.
2. Rientrano nelle utenze non domestiche tutti i soggetti passivi non identificabili come utenze domestiche, compresi i convitti, le convivenze quali caserme, conventi e simili.

Articolo 15 – Utenze domestiche - assegnazione componenti

1. Per le utenze domestiche residenti, al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche. Le persone che non appartengono al nucleo familiare anagrafico ma sono dimoranti nel medesimo devono essere dichiarate obbligatoriamente. Il numero degli occupanti è quello risultante alla data del calcolo della tariffa con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute e non considerate.
2. Sono considerate utenze domestiche non residenti i locali utilizzati da persone non residenti nel Comune ovvero quando il soggetto passivo, pur residente, non ha la residenza anagrafica nei locali in oggetto. Per l'assegnazione del numero di componenti si rimanda all'articolo 18 del presente Regolamento.
3. Dove sono ospitati lavoratori stagionali in agricoltura, è attribuita la tariffa, parte fissa e variabile, corrispondente al numero di componenti fino alla concorrenza di sei (considerando i residenti e gli ospiti); oltre a sei componenti si applica, per ogni ulteriore ospite, un sesto della quota variabile riferita a sei occupanti.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare: tutti gli occupanti sono obbligati in solido con vincolo di solidarietà.

Articolo 16 – Utenze non domestiche: assegnazione alle categorie di attività

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella seguente tabella:

Categorie Attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,
5	Stabilimenti balneari, piscine
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante; case uso foresteria, comunità, convitti
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, case albergo, alloggi in strutture residenziali
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari e di beni deperibili;
30	Discoteche, night club, circoli privati

2. L'inquadramento di un'utenza in una delle attività di cui al comma 1 viene, di regola, effettuata con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e relativa all'attività principale e/o secondaria; in ogni caso prevale la reale attività esercitata e, ai fini della classificazione, si fa riferimento a quest'ultima.

3. Le attività non inquadrabili in una specifica tipologia sono associate, ai fini dell'applicazione della tassa, all'attività che presenta con loro maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che fanno parte del medesimo compendio. Alle superfici ubicate in siti diversi, purché non di pertinenza all'esercizio principale, e che presentano diversa destinazione d'uso, dovrà essere applicata la relativa tariffa.
5. Quando sono svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte attività distintamente classificate per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa, si fa riferimento all'attività principale.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

Articolo 17 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, con esclusione di quelli individuati nel comma 6 dell'articolo 8.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno, non ulteriormente frazionabile, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria, aumentata al 100%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani o assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Non sono soggetti alla tassa l'occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc. le occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore.
6. La tassa non è dovuta se per la singola occupazione riferita all'atto, l'importo totale non supera 5,00 euro; tale limite si applica includendo la tassa sui rifiuti, il tributo provinciale, e, se dovuti, le sanzioni ed gli interessi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa sui rifiuti annuale, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili.

TITOLO III – CONDIZIONI PARTICOLARI - RIDUZIONI

Articolo 18 - Utenze non stabilmente attive e condizioni particolari dei locali

1. Per utenze domestiche non stabilmente attive s'intendono le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case) o dove il soggetto passivo non ha la residenza o è residente all'estero.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario, dal conduttore o dall'utilizzatore ed effettivamente utilizzabili e arredate, la tassa è dovuta conteggiando il numero dei componenti dichiarato o da dichiarare con un minimo di due; queste utenze si considerano domestiche non residenti. Ai soggetti che non presentano regolare e tempestiva denuncia, sarà associato, ai fini dell'accertamento, un numero di occupanti pari a tre persone; resta salvo il potere dell'ufficio di accertare ed addebitare un maggior numero di soggetti.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario, dal conduttore o dall'utilizzatore ed effettivamente utilizzabili e non arredate, la tassa è dovuta solo per la parte fissa conteggiando il numero dei componenti pari a tre; queste utenze si considerano domestiche non residenti. Detta condizione si applica previa dichiarazione corredata da idonea documentazione ed a condizione che i locali non siano arredati e non siano utilizzati nel periodo considerato; la relativa documentazione prodotta è soggetta al rinnovo dopo un anno dall'evento; in caso contrario si applica quanto previsto al comma precedente.
4. Si considerano utenze domestiche non residenti, classificabili come non "serventi", i locali diversi da quelli a uso abitativo, quali magazzini, autorimesse, depositi, ripostigli e simili, utilizzati da soggetti passivi privi di utenze domestiche nel Comune e non utilizzati nell'ambito di attività da ricondursi a utenze non domestiche; in tal caso è dovuta la sola quota fissa della tassa, calcolando tre componenti.
5. Per utenze non domestiche non stabilmente attive s'intendono i locali e le aree scoperte private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
6. Alle utenze di cui al comma precedente si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto abilitativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
7. Le aree scoperte detenute per l'intero anno o con carattere di continuità utilizzate da utenti non domestici riconducibili alle categorie indicate ai numeri 22, 23, 24 e 30 di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente Regolamento e non dotate di strutture stabili, sono soggette all'applicazione della tariffa corrispondente, nella misura di cinque dodicesimi, previa dichiarazione di parte, ovvero in caso di accertamento d'ufficio, da elementi oggettivamente riscontrabili.
8. Per le unità abitative e loro pertinenze in possesso di soggetti residenti all'estero regolarmente iscritti all'Anagrafe della popolazione residente all'estero (A.I.R.E.) per un periodo dell'anno solare superiore a sei mesi, la tassa è dovuta conteggiando il numero dei componenti pari ad uno con una riduzione del trenta per cento; l'agevolazione spetta in relazione al periodo di sussistenza dell'iscrizione alla predetta anagrafe purché l'unità abitativa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi. Per fruire di detta agevolazione è necessario fornire copia di tutte le utenze attive relative all'unità abitativa entro il 30 aprile

dell'anno solare successivo a quello di riferimento, unitamente a fotocopie di contratti di lavoro, frequenza per studi, passaporti e qualsiasi altro elemento utile al fine di determinare l'assenza prolungata; l'agevolazione non si applica qualora non vi siano intestazioni delle utenze autonome riferibili all'unità oggetto di tassazione.

Articolo 19 - Riduzioni della tassa

1. Per le utenze poste ad una maggiore distanza di quella stabilita dal Regolamento per la gestione dei rifiuti, misurata su strade pubbliche dal punto in cui l'utente dovrebbe collocare i rifiuti, la tassa è ridotta in ragione del 10% ogni cento metri oltre il limite stabilito, sino al limite massimo del 60%.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; la riduzione non si applica nel caso in cui gli utenti siano tenuti a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali ovvero in caso di prelievo dei rifiuti all'interno del loro fondo.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Articolo 20 - Riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi del Testo Unico Ambientale ovvero ai sensi del Regolamento Comunale che disciplina la gestione del servizio che dimostri di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tassa in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero.
2. La riduzione è accordata su iniziativa dell'utente a condizione che lo stesso, relativamente all'anno in oggetto, dimostri con documentazione anche mediante attestazione del terzo, che i rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel singolo insediamento siano stati oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero.
3. La dichiarazione per fruire di detta riduzione può essere inoltrata a consuntivo solo dopo la scadenza dell'anno solare di riferimento; deve contenere la specifica denominazione del tipo di rifiuto, la quantità prodotta avviata al recupero; le quantità dovranno essere espresse in kg. (eventuali conversioni da volume a kg. secondo tabelle standard per tipologia di rifiuto); sono esclusi dal totale dei rifiuti complessivamente avviati al recupero i rifiuti derivanti dagli imballaggi terziari, ed eventualmente secondari, per i quali l'operatore economico è tenuto a provvedervi in proprio; la dichiarazione deve, altresì, attestare che le quantità di rifiuto, dopo essere state avviate al riutilizzo, di fatto, non sono state riutilizzate.
4. Il Funzionario può richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta e sopra richiamata risulti insufficiente per valutare la richiesta.
5. Il funzionario, per verificare quanto sia la spettanza e quantificarla, segue la seguente formula:

$$TVR = \frac{t_{mr} * q_{rr}}{}$$

kd*mq

ove

- TVR= tariffa variabile da rimborsare (non superiore a tmr)
 - tmr= massimo rimborsabile della tariffa variabile (100% della tariffa parte variabile)
 - qrr= quantità di rifiuti in Kg. oggettivamente ed effettivamente avviati al riutilizzo
 - kd= quantità rifiuti in Kg. assimilati agli urbani producibili per categoria presa in esame, per mq. e per anno; per quanto attiene alla quantità media di rifiuto (qmr) prodotto si fa riferimento ai coefficienti di produzione, della parte variabile, fissati in sede di determinazione relativamente alla categoria presa in oggetto;
 - mq= metri quadrati tassati per singolo insediamento produttivo (con esclusione a titolo esemplificativo di uffici, mense, spogliatoi e di tutti gli altri locali e aree diversi dalla produzione o lavorazione);
6. Per i periodi di detenzione o occupazione inferiori l'anno il calcolo deve essere rapportato al periodo di obbligazione.
7. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

TITOLO IV – DENUNCE – ATTRIBUZIONI - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 21 – Denunce

1. I soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione entro il secondo mese successivo alla data d'inizio possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree; fermo restando quanto sopra, il termine ultimo per non incorrere nell'omissione della dichiarazione è fissato entro il mese di **giugno** dell'anno successivo in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente.
3. La dichiarazione è dovuta anche dal contribuente per il quale possono trovare applicazione le norme o regole di esenzione, agevolazione, riduzione; è altresì dovuta la dichiarazione di variazione al venire meno delle suddette condizioni.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere i dati del soggetto passivo, sia persona fisica sia giuridica, del sottoscrittore, se diverso dal soggetto passivo, il codice fiscale, la toponomastica, il civico esterno e, se esistente l'interno, i dati catastali, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree oggetto di dichiarazione, le loro ripartizioni interne, con la specifica, se ricorre, dell'indicazione della produzione di rifiuti speciali non assimilabili; eventuali agevolazioni, riduzioni, esclusioni o esenzioni riferibili ai locali e/o alle aree; la data di decorrenza dell'inizio, variazione dell'occupazione, detenzione o conduzione; i dati del proprietario dell'immobile o dell'area, il titolo della disponibilità degli stessi. Inoltre, per le utenze domestiche, deve contenere il numero dei componenti dello stato di famiglia e tutti i dati personali relativamente ai soggetti che dimorano nell'immobile e non sono residenti nello stesso; per le utenze non domestiche deve essere indicata la partita IVA se diversa dal codice fiscale, il codice ATECO riferito all'attività esercitata nei locali o aree con la specificazione dell'attività prevalente qualora siano esercitate più attività.
5. Per l'utenza domestica la denuncia deve essere resa e sottoscritta dal soggetto passivo; è valida la dichiarazione sottoscritta da uno dei coobbligati. Per l'utenza non domestica la denuncia deve essere resa dal soggetto passivo e sottoscritta dalla persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, compresi i procuratori.
6. La denuncia deve essere presentata: direttamente allo sportello dell'Ufficio competente, il quale rilascia ricevuta o tramite servizio postale; in tal caso, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale; inviata telematicamente purché secondo le regole definite dal Testo Unico Amministrazione Digitale; in tal caso si considera presentata nel giorno indicato dal certificatore inviante. La presentazione delle denunce al di fuori delle suddette modalità è considerata omessa.
7. Per le utenze domestiche residenti non è dovuta la dichiarazione di variazione in caso di modifica del numero dei componenti la famiglia anagrafica. Per le utenze domestiche non residenti, non è dovuta la dichiarazione in caso di fusione purché tale evento sia comunicato o l'ufficio ne venga a conoscenza.
8. L'utente domestico residente che rinuncia al conferimento della frazione umida deve produrre apposita denuncia nei termini di cui al comma 1, a condizione di avere attivato il

riutilizzo della frazione umida, previo pretrattamento in idoneo contenitore all'uopo destinato (c.d. compostatore) e di avere il possesso esclusivo di aree destinate a verde dove conferire successivamente la frazione umida da utilizzare come emendante e fertilizzante. La dimostrazione è assunta con la presentazione dell'acquisto di un compostatore ovvero di avere il possesso di idoneo contenitore; per quanto attiene alle caratteristiche tecniche del contenitore ed le eventuali non conformità dello stesso, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.

Articolo 22 – Denuncia di cessazione

1. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, delle aree nel corso dell'anno va presentata con apposita denuncia di cessazione entro il secondo mese successivo all'intervenuta cessazione; la cessazione deve essere debitamente provata con documentazione o risultare da elementi oggettivi. In caso di tardiva presentazione della denuncia, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.
2. La denuncia di cessazione deve contenere i dati del soggetto passivo, sia essa persona fisica che giuridica, del sottoscrittore, se diverso, il codice fiscale, i dati riferiti ai locali e/o aree in oggetto, i dati catastali se non precedentemente comunicati, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, idonea documentazione probatoria (es. risoluzioni delle utenze, della conduzione, ecc.), indicazioni utili al fine di individuare l'eventuale utente subentrato nei locali e nelle aree. In mancanza di dati ed elementi dimostrativi si presume che la cessazione decorra dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione.
3. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.

Articolo 23 – Modalità per l'applicazione e la riscossione

1. Il soggetto passivo deve versare entro le scadenze fissate la tassa sui rifiuti in base agli elementi indicati nella dichiarazione presentata ovvero da presentare nel caso siano intervenute variazioni e/o cessazioni nel corso dell'anno solare.
2. Il versamento deve essere effettuato, di norma, in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre con facoltà di eseguire il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e considerato che le tariffe della tassa rifiuti devono essere deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, viene demandato all'organo competente per l'approvazione delle stesse di fissare le scadenze per i versamenti dell'anno di riferimento, prevedendo diverse modulazioni in relazione anche all'inizio o alla fine dell'occupazione.
4. La tassa non è dovuta, per il soggetto ed utenza, qualora l'importo totale non supera il limite fissato nel Regolamento Comunale di Autotutela; tale limite si applica includendo il la tassa sui rifiuti, il tributo provinciale, e, se dovuti, sanzioni ed interessi.

Articolo 24 - Il funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario dirigente del settore competente cui sono attribuiti il potere di esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie della stessa; con la designazione viene individuato l'ufficio competente a svolgere le attività gestionali che ne conseguono.

Sono altresì demandate al predetto funzionario tutte le decisioni in merito ad ogni aspetto applicativo e gestionale del presente Regolamento compresa l'adozione dei modelli di dichiarazione relativi alle varie utenze ed in relazione alle fattispecie di agevolazione, riduzione, esclusione ed esenzione; l'utilizzo dei modelli ha valore vincolante per l'utente.

Articolo 25 - Poteri e attività del Comune

1. Ai fini del controllo del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tramite il funzionario responsabile, esercita i poteri conferiti dalla norma e dal presente Regolamento.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato secondo presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile. Per limitare situazioni invasive, nell'ambito dell'economicità dell'azione amministrativa, detta presunzione è utilizzabile anche senza aver inoltrato invito o aver provveduto all'accesso.
3. Gli uffici comunali, in occasione delle iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

Articolo 26 – Accertamento – Sanzioni – Interessi – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari in materia di accertamento con adesione, di autotutela e delle entrate comunali se non in contrasto con la norma primaria. Sono ripetibili le spese di notifica dell'atto.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'emissione dell'atto sempreché sussistano le condizioni di assoggettamento rispetto a quanto accertato.

Articolo 27 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero altre modalità successivamente adottate dall'Ente.
2. Per le riscossioni di cui al comma precedente, sono dovuti, oltre alle spese, ulteriori interessi decorrenti dalla data di formazione dell'atto di accertamento, alla data di presentazione del ruolo all'agente della riscossione ovvero alla data di pagamento se riscosso in forma diversa.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

Articolo 28 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia a decorre dal 1° gennaio 2014 salvo quanto disposto dalla norma di riferimento.
2. Il precedente Regolamento riferito all'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Resta in ogni caso fermo il potere del Comune di procedere agli accertamenti per le annualità anteriori alla data di cui al 1° comma del presente articolo.

Articolo 29 – Disposizioni transitoria

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati con le previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tassa disciplinata dal presente Regolamento, a condizione che non siano intervenute modifiche che determinano la presentazione di dichiarazione.
2. Nelle more di adozione del presente Regolamento e della relativa modulistica, sono ritenute valide le dichiarazioni presentate dal primo gennaio del corrente anno purché contengano gli elementi obbligatori richiesti.
3. Il Comune, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti, invia al contribuente un prospetto relativo alla situazione dichiarata, comprese le risultanze delle variazioni anagrafiche intervenute non soggette a dichiarazione. Il prospetto è inviato tramite posta semplice ed è soggetto a riliquidazione a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione intervenute nel restante corso dell'anno. Rimane a carico del contribuente l'onere di richiedere in tempo utile i modelli di pagamento nel caso in cui non abbia ricevuto il prospetto relativo sopra indicato. Il Comune s'impegna ad attivare nuovi canali di comunicazione e forme di semplificazione della gestione del pagamento a favore dei contribuenti nell'ambito del programma dell'Amministrazione Digitale.

Articolo 30 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.